



Proventi dall'assistenza ai bambini / contributi
alle spese di cura / madri diurne

LIG 17; 18

LIFD 17; 18

1. OGGETTO

La presente prassi sostituisce quella attuale e trova applicazione a partire dal **periodo fiscale 2011**. Essa si occupa dell'imposizione dei proventi di persone che forniscono assistenza a bambini di economie domestiche di terzi, collocati a giornata, per settimane o permanentemente.

2. PRINCIPIO

Gli assegni di assistenza che confluiscono alle persone che forniscono assistenza a figli altrui, rappresentano un reddito imponibile per lavoro prestato nella misura in cui superano le spese per il mantenimento degli affiliati (alloggio, vitto, spese accessorie). Se rappresentano una mera compensazione delle spese risultanti, non viene considerato un reddito imponibile. Indennità superiori a 1'000 franchi all'anno devono però essere dichiarate tramite certificato di salario (cfr. punto 3.6).

3. IMPOSIZIONE DEI PROVENTI DALL'ASSISTENZA AI BAMBINI

3.1 Reddito da attività lucrativa

Di principio, i proventi ricevuti dalla persona che si occupa dell'assistenza di bambini di terzi sono imponibili quale reddito da attività lucrativa indipendentemente se provengono da un'attività principale o accessoria, da un'attività lucrativa dipendente o indipendente oppure da assistenza nella propria economia domestica o in quella di terzi.

I genitori affilianti che si assumono la loro attività di assistenza direttamente tramite un accordo con i genitori naturali e che ricevono da questi ultimi l'assegno di assistenza, vengono considerati persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

I genitori affilianti che vengono per contro incaricati da un'organizzazione (p.es. associazione Pflegekinder-Aktion, Pro Juventute), da un terzo o dall'Ufficio del servizio sociale, dell'assistenza o dall'autorità tutoria, sono considerati persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente.

Le indennità rappresentano un reddito imponibile per lavoro prestato nella misura in cui superano i costi per il mantenimento degli affiliati (alloggio, vitto, spese accessorie).

3.2 Reddito conformemente alle direttive sugli assegni di assistenza

Se l'indennità avviene in base alle direttive sugli assegni di assistenza per il Cantone dei Grigioni (www.soa.gr.ch), è imponibile solo il compenso per l'assistenza. Per i lavoratori dipendenti, nel certificato di salario il compenso per l'assistenza va dichiarato quale salario al punto 1 e l'indennità per le spese al punto 13.1.2.

3.3 Reddito in altri casi

Se il conteggio non avviene secondo le direttive sugli assegni di assistenza per il Cantone GR o se l'aliquota supera l'aliquota giornaliera massima raccomandata nelle direttive, nella dichiarazione d'imposta vale il sistema al lordo. L'intera indennità va dichiarata quale reddito. Per la copertura dei costi diretti per bambino (vitto e alloggio, spese domestiche, incl. elettricità, utilizzo dell'arredamento, spese di formazione dei genitori affiliati, spese accessorie quali giocattoli, corsi per imparare a fare lavoretti e altri corsi, libri, materiale per scrivere e disegnare, cura del corpo, parrucchiere, articoli da toilette, ecc.), per ogni bambino assistito di economie domestiche di terzi può essere dedotta una forfetaria senza comprova per:

Tipo di cura:		Dal periodo fiscale 2011
Accoglimento a giornata o per la notte	al giorno	fr. 26.00
Accoglimento settimanale	al mese	fr. 570.00
Accoglimento permanente	al mese	fr. 780.00

Queste deduzioni sono importi massimi che non possono superare i proventi effettivi. Questi costi diretti forfetari per figli possono essere dedotti anche in caso di attività indipendente, se l'indennità avviene sotto forma di forfetaria.

Possono essere dedotti anche i costi effettivi. In questo caso i costi devono essere dimostrati completamente e senza lacune.

3.4 Reddito imponibile in caso di assistenza ai bambini esterna

Se l'assistenza ai bambini avviene nell'economia domestica dei bambini da assistere, di regola i genitori naturali si assumono i costi diretti per i figli. I genitori affiliati devono dunque dichiarare l'intera indennità quale reddito lavorativo.

3.5 Indennità di lavoro simbolica

Quale indennità di lavoro simbolica vengono considerati versamenti fino a 1'000 franchi all'anno. Versamenti pari a questo importo vengono riconosciuti quali mere indennità per spese e non devono essere dichiarati.

3.6 Reddito soggetto all'obbligo di dichiarazione

Le retribuzioni che superano i 1'000 franchi all'anno devono essere dichiarate tramite certificato di salario.

3.7 Deduzione per spese professionali

Indipendentemente da come viene effettuato il conteggio e da dove avviene l'assistenza ai bambini, la persona che si occupa dell'assistenza ha diritto alla deduzione delle spese professionali conformemente all'art. 31 cpv. 1 lett. c LIG (Prassi 031-01-c-01.doc)

3.8 Attività lucrativa indipendente

I contribuenti che si occupano dell'assistenza di bambini quale attività lucrativa indipendente (istituto per bambini/giovani e simili) devono registrare completamente le loro en-

trate e uscite. Sono soggette all'obbligo di registrazione anche le persone che conseguono introiti lordi annui inferiori a 100'000 franchi. A questo proposito si rimanda alle Istruzioni per persone esercitanti attività lucrativa indipendente.